

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17

Art. 1

Modifiche all' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003

1. Nella legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, dopo le parole "l'educazione alla convivenza" sono inserite le seguenti "e le azioni dirette al mantenimento e alla cura del decoro urbano".
2. Alla lettera a) del comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003, dopo le parole: "(Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)," sono inserite le seguenti: "alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate),".
3. La lettera b) del comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
4. La lettera c bis) del comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
5. La lettera g) del comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
6. Alla lettera h) del comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole: "di prevenzione esercitata dalle aziende sanitarie locali e dall'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "di prevenzione esercitata dalle Aziende Unità sanitarie locali e dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".

Art. 2

Introduzione dell' articolo 2 bis della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

Art. 3

Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003

1. La lettera b) del comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunta la seguente:
3. La lettera d) del comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
4. La lettera e) del comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
5. Al comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 dopo le parole: "dei Comuni capoluogo" sono inserite le seguenti: "e dai presidenti delle Province,"; la parola "municipale" è sostituita dalla seguente: "locale"; e le parole ", e dai presidenti delle Province" sono soppresse.

Art. 4

Modifiche all' articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003

1. Al comma 2 dell' articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole " legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)" sono sostituite dalle seguenti: " legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26))".

Art. 5

Sostituzione dell' articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003

1. L' articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

Art. 6

Sostituzione dell' articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2003

1. L' articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

Art. 7

Introduzione della partizione sezione I del capo III della legge regionale n. 24 del 2003

1. All'inizio del Capo III della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente partizione:

Art. 8

Modifiche all' articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003

1. Il comma 3 dell' articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

2. I commi 4, 5 e 5 bis dell' articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 sono abrogati.

Art. 9

Introduzione dell' articolo 11 bis della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l' articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

Art. 10

Sostituzione dell' articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003

1. L' articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

Art. 11

Modifiche all' articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003

1. Alla fine del comma 2 dell' articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 sono aggiunte le seguenti parole: "e a fornire indicazioni interpretative su questioni tecniche".

2. Il comma 3 dell' articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

3. Dopo il comma 3 dell' articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

Art. 12

Introduzione dell' articolo 13 bis della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l' articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

Art. 13

Sostituzione dell' articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003

1. L' articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

Art. 14

Sostituzione dell' articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003

1. L' articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

Art. 15

Introduzione dell' articolo 15 bis della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l' articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

Art. 16

Modifiche all' articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003

1. La rubrica dell' articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente: "Figure professionali e struttura organizzativa della polizia locale".

2. Dopo il comma 1 dell' articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

3. Il comma 3 dell' articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

4. Al comma 4 dell' articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole "di prossimità e adeguatezza." sono sostituite dalle seguenti: "della polizia di comunità".

5. Al comma 5 dell' articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola "municipale" è sostituita dalla seguente: "locale".

6. Al comma 6 dell' articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola "occasionalmente" è sostituita dalle seguenti: "in situazioni eccezionali".

7. Dopo il comma 6 dell' articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

8. Dopo il comma 6 bis dell' articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

Art. 17

Introduzione dell' articolo 16 bis della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l' articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

Art. 18

Modifiche all' articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003

1. Il comma 3 dell' articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

2. Dopo il comma 3 dell' articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

3. Dopo il comma 3 bis dell' articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

4. Al comma 4 bis dell' articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola "municipale" è sostituita dalla seguente: "locale".

Art. 19

Introduzione dell' articolo 17 bis della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l' articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

*Art. 20**Introduzione della partizione sezione II del capo III della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Dopo l' articolo 17 bis della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente partizione:

*Art. 21**Introduzione dell' articolo 17 ter della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Dopo l' articolo 17 bis della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

*Art. 22**Introduzione dell' articolo 17 quater della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Dopo l' articolo 17 ter della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

*Art. 23**Introduzione dell' articolo 17 quinquies della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Dopo l' articolo 17 quater della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

*Art. 24**Introduzione dell' articolo 17 sexies della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Dopo l' articolo 17 quinquies della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

*Art. 25**Introduzione dell' articolo 17 septies della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Dopo l' articolo 17 sexies della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

*Art. 26**Sostituzione della partizione capo III bis della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Dopo l' articolo 17 septies della legge regionale n. 24 del 2003 la partizione "Capo III bis Fondazione "Scuola Interregionale di polizia locale"" è sostituita dalla seguente:

*Art. 27**Modifiche all' articolo 18 della legge regionale n. 24 del 2003*

1. La rubrica dell' articolo 18 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente: "Istituzione della Scuola interregionale di polizia locale".
2. Il comma 2 dell' articolo 18 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 28**Sostituzione della partizione capo III ter della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Dopo l' articolo 18 quinquies della legge regionale n. 24 del 2003 la partizione "Capo III ter Divise, distintivi e altri simboli" è sostituita dalla seguente:

*Art. 29**Modifiche all' articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Dopo il comma 2 dell' articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003 sono aggiunti i seguenti:

*Art. 30**Introduzione dell' articolo 19 bis della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Dopo l' articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

*Art. 31**Introduzione della partizione sezione V del capo III della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Dopo l' articolo 19 bis della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente partizione:

*Art. 32**Introduzione dell' articolo 19 ter della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Dopo l' articolo 19 bis della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

*Art. 33**Introduzione dell' articolo 19 quater della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Dopo l' articolo 19 ter della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

*Art. 34**Introduzione dell' articolo 19 quinquies della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Dopo l' articolo 19 quater della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

*Art. 35**Modifiche all' articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2003*

1. Dopo il comma 1 dell' articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2003 sono inseriti i seguenti:

*Art. 36
Abrogazioni*

1. Il comma 6 dell' articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 è abrogato.
2. L' articolo 23 della legge regionale n. 24 del 2003 è abrogato.

*Art. 37
Disposizioni transitorie*

(prima modificato comma 1 da art. 8 L.R. 3 agosto 2022, n. 11, poi da art. 9 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17)

1. In sede di prima applicazione dell' articolo 14, comma 7, della legge regionale n. 24 del 2003, come modificata dalla presente legge, *la Giunta regionale effettua la prima ricognizione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2023 nei sei mesi successivi a tale data.* Dopo tale ricognizione i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della legge regionale n. 24 del 2003, come modificate dalla presente legge, sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.
2. Gli accordi di cui all'articolo 15, comma 2, della previgente legge regionale n. 24 del 2003 in essere, cessano al momento di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dai risultati raggiunti. I relativi atti di rendicontazione dovranno essere trasmessi agli uffici competenti della Regione entro il 31 dicembre 2018.
3. In sede di prima applicazione, la Giunta trasmette alla Commissione assembleare competente lo schema di convenzione di cui al comma 1 dell' articolo 16 bis della legge regionale n. 24 del 2003, introdotto dalla presente legge, e la informa sulle modalità attuative della procedura concorsuale.
4. In sede di prima applicazione dell' articolo 17 bis della legge regionale n. 24 del 2003, introdotto dalla presente legge, possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 i comandanti di corpo ed i responsabili di servizio di polizia locale che ricoprano tale ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché coloro i quali abbiano ricoperto detti ruoli per almeno tre anni negli ultimi sei.
5. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni della legge regionale n. 24 del 2003 come modificata dalla presente legge.